



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Magistrati presenti :

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
avv. Giuliano Sala (relatore)	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Bragò	Referendario
dr.ssa Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valerio	Referendario

nell'adunanza del 18 luglio 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

Premesso

Con nota in data 28 maggio 2008, pervenuta a questa Sezione regionale di controllo il 29 maggio 2008 (prot. 3770), il Sindaco del Comune di Gussago (BS) ha chiesto alla Sezione di rendere apposito parere in ordine ad una problematica concernente gli oneri derivanti da mancata fruizione di ferie maturate e non godute in costanza di mobilità volontaria, quale meglio descritta in appresso.

Ritenuto

L'Amministrazione comunale ha inoltrato la richiesta di parere in trattazione ritenendo che sussistano i presupposti di cui all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ove si prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La richiesta si palesa ammissibile, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normativa sopra indicata.

Non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale, come ha fatto il Comune di Gussago.

La richiesta, inoltre, risulta sottoscritta direttamente dal Sindaco ; non presenta profili di commistione tra le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte ; ha contenuto di carattere generale ; non riguarda giudizi civili, amministrativi o penali in corso.

Esaminato

Oggetto del quesito è la fruizione di ferie maturate e non godute da parte di un dipendente comunale, in caso di trasferimento da un Comune ad un altro, nel contesto dell'istituto della mobilità volontaria.

Il quesito è originato, segnatamente, dalla situazione nella quale si è venuto a trovare il comune di Gussago, a seguito del trasferimento al medesimo di un dipendente proveniente da altro Comune, con accollo al Comune destinatario degli oneri conseguenti alla mancata fruizione di ferie maturate e non godute presso l'Ente di provenienza.

L'Ente istante, in particolare, chiede se l'Ente di provenienza debba trasferire "risorse economiche all'Ente di destinazione relative all'onere

economico corrispondente alle ferie maturate e non godute dal dipendente prima della mobilità”.

Considerato

Il quesito trova il suo puntuale inquadramento nell’ambito del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e segnatamente della normativa fissata per disciplinare il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, regolamentato dall’art. 30 (art. 33 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 13 del d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente dall’art. 18 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificato dall’art. 20, comma 2, della legge n. 488 del 1999).

Alla luce della detta disposizione, il Comune istante – destinatario del trasferimento - non ha titolo per rivendicare il rimborso degli oneri conseguenti alle ferie godute dal dipendente trasferito successivamente all’atto di trasferimento, benché maturate prima di tale passaggio.

Recita infatti testualmente la disposizione che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento”.

La norma, nella sua chiarezza letterale, non presta il fianco a diversa interpretazione. Essa si riferisce, infatti, al “passaggio diretto” da un ente ad un altro senza che ciò comporti cessazione del rapporto di lavoro in capo all’ente di provenienza e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro nell’ente destinatario del trasferimento. Il passaggio diretto indicato dalla norma determina, cioè, la prosecuzione, in capo al nuovo datore di lavoro, del rapporto incardinato nel precedente. In altri termini ancora : per effetto della sopraccitata disposizione, il dipendente che ha chiesto e ottenuto il trasferimento, recherà nell’Ente destinatario la situazione giuridica ed economica maturata presso il primo ente, ferie comprese.

Nulla avrebbe ostato ad eventuali intese fra gli Enti , prima del perfezionarsi dell’atto di trasferimento, volte, ad esempio, a determinare la fruizione delle ferie non godute presso lo stesso Ente di provenienza. Ma nessuna pattuizione in tal senso è ammissibile successivamente al trasferimento, il dipendente trasferito si porta appresso la sua situazione originaria e, conclusivamente, nell’eventualità debba avvalersi di ferie maturate e non godute, il comune destinatario del trasferimento è tenuto a garantirne l’effettuazione, a proprio carico, ed è quindi sfornito di titoli per chiedere il rimborso per tali ferie anche se maturate precedentemente al trasferimento, presso l’Ente di provenienza.

Conclusioni

Consegue, conclusivamente, che il Comune istante non è legittimato alla richiesta di conseguire il rimborso degli oneri derivanti dalla fruizione delle ferie da parte di un dipendente trasferito da altro Ente, benché maturate e non godute anteriormente al trasferimento, nell'epoca in cui era alle dipendenze dell'Ente di provenienza, per le motivazioni sopraesposte.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Nicola Mastropasqua)

IL CONSIGLIERE RELATORE
(Giuliano Sala)

IL DIRETTORE
(Daniela Parisini)

22.07.2008